

Sintesi sulla Classificazione delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione

Il <Testo unico delle leggi sanitarie> regolamentato dal R.D. n° 1256 del 1934 prevedeva che ogni comune dovesse essere fornito per uso potabile di acqua pura e di buona qualità, senza dettare alcuna indicazione sulle caratteristiche che l'acqua doveva possedere per essere destinata al consumo umano.

Una prima regolamentazione si ha con una circolare del Ministero della Sanità del 1977 e venivano fissati i parametri di controllo analitico dell'acqua da destinare ad uso potabile. Ma è con il DPR 515 del 1982, in recepimento della Direttiva CEE 75/440, che si arriva ad una regolamentazione dei requisiti delle acque superficiali destinate all'uso potabile e quindi i processi di trattamento idonei a garantire il raggiungimento di requisiti qualitativi.

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, corretto ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 258, attribuisce alla competenza delle Regioni la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Tale decreto abroga il predetto DPR 515/82.

Le acque vengono classificate in una delle categorie A1, A2, A3 e qualora la qualità risulti inferiore ad A3, relativamente ai parametri che presentano valori solo nella colonna "G" (valori guida) ma che rispettano i valori "I" (valori imperativi) degli altri parametri, sono riportate in un primo elenco speciale E1, mentre le acque che presentano le caratteristiche inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3, sono riportate in un secondo elenco speciale.

L'attività necessaria per l'applicazione del decreto è la seguente:

1) Rete di rilevamento e acquisizione dati acque superficiali destinate alla potabilizzazione

- 1.1 acquisizione dati dai PMP, su supporto cartaceo e/o magnetico
- 1.2 controllo e verifica dati analitici mensili per corpo idrico
- 1.3 eventuali richieste di correzione e validazione dati
- 1.4 immissione dati analitici mensili nella apposita procedura informatica, analisi per analisi tramite operatore nel caso di dati disponibili solo su supporto cartaceo o tramite archiviazione automatica nel caso di dati disponibili su supporto magnetico

2) Aggiornamento e/o revisione rete di rilevamento

- 2.1 aggiornamento e/o revisione banca dati catasto corpi idrici
- 2.2 determinazione eventuali aggiornamenti dati cartografici e/o dati idrografici
- 2.3 eventuali sopralluoghi per verifiche
- 2.4 continuo miglioramento procedura informatica per la gestione catasto corpi idrici
- 2.5 elaborazione procedura informatica per l'immissione dati parametrici, da installare nei PMP

3) Classificazione delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione

- 3.1 elaborazione dati analitici per la determinazione della classe di qualità del corpo idrico
- 3.2 preparazione della delibera di giunta per la classificazione
- 3.3 pubblicazione sul BURAS della delibera

3.4 comunicazione delibera, mappe, copia delle analisi e quant'altro necessario al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, vari Enti gestori delle acque e ai comuni interessati

3.5 elaborazione grafica dell'andamento dei dati parametrici

Da una analisi dei dati relativi alla classificazione di cui alle delibere [G.R. 55/103 del 29/12/2000](#) e [10/42 del 22/03/2001](#), si rileva che il totale delle stazioni classificate ammonta a 48, di cui il 18,75% appartiene alla classe A2, il 60,43% alla classe A3, il 12,5% alla classe E1 e il 8,3% alla classe E2.

I parametri prevalenti nella formulazione del giudizio negativo sono rappresentati da contaminazione dovuta a Manganese e Ammoniaca.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Deliberazione del 29/12/2000 (55/103)

OGGETTO:

Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, recante “ Disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE.”

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale riferiscono che il [decreto legislativo 11 maggio 1999 n° 152](#) recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, così come modificato dal [decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258](#), all'art. 7 attribuisce alla competenza delle Regioni la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, da attuarsi con le modalità indicate all'allegato 2, Sezione A.

Precedentemente, tale competenza era attribuita alle Regioni dal DPR 515/82 (Attuazione della Direttiva CEE n.75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) abrogato dall'art. 63 del predetto decreto legislativo 152/99.

Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in vigore ove compatibili con gli allegati al citato decreto legislativo e fino all'adozione di specifiche normative in materia.

Pertanto, si applicano ancora: il Decreto 15 febbraio 1983 del Ministero della Sanità recante “ Disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile” e la Deliberazione 26 marzo 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento recante “Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla produzione di acqua potabile

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale ricordano la precedente deliberazione n° 37/85 del 7.08.98, con la quale si è provveduto alla riclassificazione dei corpi idrici dell'intero territorio regionale precedentemente classificati ed alla prima classificazione del corpo idrico CL28 (Invaso Monte Pranu).

Ricordano altresì che i PMP di Sassari, Nuoro, Oristano, Portoscuso e Cagliari hanno proseguito l'attività di controllo nei corpi idrici ricadenti nei territori di propria competenza, osservando una frequenza di campionamento mensile nella quasi totalità delle stazioni, tranne il PMP di Cagliari che, a causa dei periodi di scarsa disponibilità di risorsa idrica derivante dai fenomeni siccitosi, ha effettuato campionamenti non consecutivi anche se in numero sufficiente per la classificazione.

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenziano che:

- a causa dei periodi di scarsa disponibilità di risorsa idrica, derivante dai fenomeni siccitosi, non è possibile riclassificare per insufficiente numero di campionamenti il corpo CF06 (Rio Cannisoni), risultato in secca da luglio a novembre negli anni 1998 e 1999, ed il corpo idrico CC03 (Canale Add. Princ. EAF) risultato in secca sino al mese di ottobre 1998;

- a causa di interventi strutturali il corpo idrico CL33 (Invaso Leni) è stato vuotato nel febbraio 1999 e ha ripreso ad essere in esercizio dal febbraio 2000, per cui non è stato possibile procedere alla riclassificazione;

- a causa del perdurare di problemi strutturali ed operativi dei PMP, su determinate stazioni non sono state effettuate alcune determinazioni parametriche, mentre altre sono state rilevate in numero inferiore al numero di campionamenti;

- ritengono di dover prendere in considerazione, ai fini della classificazione dei corpi idrici, i campionamenti dal gennaio '98 al febbraio/marzo 2000 e, pur con le citate anomalie e carenze, di dover comunque procedere, sulla base degli elementi a disposizione alla riclassificazione dei corpi idrici dell'intero territorio regionale.

Evidenziano, inoltre, che:

- ai sensi del punto 1, sezione A, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 152/99, per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A allegata al medesimo decreto, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne "I" e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne "G", quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna "I".

Per il rimanente 5% o 10% dei campioni che, secondo i casi non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;

- ai sensi del provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, le acque che non corrispondono ai requisiti di

cui al punto 1, sezione A, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 152/99, relativamente ai parametri che presentano valori solo nella colonna "G" ma che rispettano i valori "I" degli altri parametri, sono riportate in un primo elenco speciale, mentre le acque che presentano le caratteristiche inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3, sono riportate in un secondo elenco speciale; tutte le acque incluse negli elenchi speciali possono essere usate a condizione che siano sottoposte ad opportuni trattamenti;

Per quanto esposto,

PROPONGONO

1. Di classificare sulla base degli elementi a disposizione e per le motivazioni evidenziate in premessa e negli allegati schemi di sintesi, le acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione ubicate nel territorio regionale come di seguito elencate nella [Tab.A](#), nella categoria indicata a fianco di ciascuna stazione:
2. Di inserire nel 1° Elenco Speciale, ai sensi del provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, le acque che non corrispondono ai requisiti di cui al punto 1, sezione A, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 152/99, relativamente ai parametri che presentano valori solo nella colonna "G" ma che rispettano i valori "I" degli altri parametri, come di seguito riportato in [Tab. B](#):
3. Di inserire nel 2° Elenco Speciale, le acque che presentano le caratteristiche inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3, come di seguito riportato in [Tab.C](#) :
5. Di porre alla base dell'aggiornamento del Piano di risanamento delle acque e dell'adeguamento dei sistemi di potabilizzazione, le risultanze emergenti dalla presente delibera;
6. Di prescrivere che i P.M.P. competenti continuino ad eseguire sulle acque gli accertamenti analitici previsti dalla legge, onde provvedere ai prescritti aggiornamenti classificatori delle acque.
7. Di disporre che le acque inserite negli Elenchi Speciali, a causa della carenza di fonti idriche alternative, possano essere utilizzate, in via eccezionale, a condizione che le stesse siano sottoposte all'opportuno trattamento che consenta di portarle alle norme di qualità dell'acqua potabile .
8. Di dare comunicazione della classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, di cui alla presente deliberazione, ai Ministeri della Sanità e dell'Ambiente.

9. Di notificare la presente deliberazione, per le finalità di cui alle premesse, agli Enti e Comuni gestori degli acquedotti interessati alla utilizzazione idropotabile delle acque classificate e alle Aziende USL territorialmente competenti.
10. Di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito Internet www.regione.sardegna.it

LA GIUNTA ,

condividendo quanto rappresentato e proposto dagli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

in conformità alla proposta degli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale meglio riportata nella parte espositiva della presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Leo

P. IL PRESIDENTE
F.to: Pittalis

Regione Autonoma della Sardegna

Deliberazione del 22.03.2001 § (10/42)

Oggetto: Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, recante "Disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE".

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferiscono che con deliberazione della Giunta Regionale N. 55/103 del 29.12.2000 è stata approvata la Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, recante "Disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, all'art. 7 attribuisce alla competenza delle Regioni la Classificazione delle acque

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, da attuarsi con le modalità indicate all'allegato 2, Sezione A.

Per mero errore materiale la [tabella C](#) allegata alla Deliberazione predetta è mancante della Classificazione della Stazione di prelievo CL28 che risulta classificata in classe E2.

Per quanto esposto, gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale propongono di:

- sostituire la Tabella C della Deliberazione della Giunta Regionale n° 55/103 del 29/12/2000 con la Tabella C allegata alla presente;
- di inserire nel secondo Elenco Speciale le acque della Stazione CL 28, invaso Monte Pranu - Comune di Tratalias -.

La Giunta,

condividendo quanto rappresentato e proposto dagli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità espresso dai Direttori Generali degli Assessorati competenti

DELIBERA

in conformità alla proposta degli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale meglio riportata nella parte espositiva della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Leo

IL PRESIDENTE
F.to: Floris

per copia conforme
ad uso amministrativo